



Comune di Villafranca Piemonte

Città Metropolitana di Torino

Piazza Cavour 1 - C.A.P. 10068 - Tel. 011 9807107

www.comune.villafrancapiemonte.to.it

email: info@comune.villafrancapiemonte.to.it

PEC: protocollo@pec.comune.villafrancapiemonte.to.it



ORDINANZA

N. 29 DEL 21/03/2020

OGGETTO:

INTEGRAZIONE ALL'ORDINANZA N. 28 DEL 20/03/2020

IL SINDACO

Visto il rischio di assembramento nelle aree antistanti gli esercizi commerciali presenti sul territorio, compresi i supermercati, in attesa del nuovo DPCM che verrà emanato entro il 26 marzo 2020 con le nuove misure da adottare, fermo restando tutte le prescrizioni dell'ordinanza in oggetto, viene variato il precedente orario (DAL LUNEDI' AL SABATO ORE 08:30-12:30 - ORE 15:00-19:00 - DOMENICA E FESTIVI CHIUSI), in via sperimentale, con il seguente orario:

DAL LUNEDI' AL GIOVEDI' ORE 07:30-12:30 - ORE 15:00-19:30 - VENERDI' E SABATO CONTINUATO 07:30-19:30 DOMENICA E FESTIVI CHIUSI.

SABATO 21 MARZO 2020 CONTINUATO DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 19:30, DOMENICA 22 MARZO CHIUSO

Il seguente orario viene emesso per favorire il minore afflusso di persone e dilatare nell'arco della giornata la presenza delle persone stesse presso gli esercizi commerciali.

Resta inteso che gli esercizi commerciali che intendono ridurre gli orari di apertura rispetto a quelli dell'ordinanza, è loro facoltà ridurli con la prescrizione di indicare l'orario presso il proprio negozio; gli orari dell'integrazione, restano intesi come orario massimo di apertura.

ORDINANZA N. 28 DEL 20/03/2020

Visti gli articoli 32, 117, comma 2 lett. Q) e 118 della Costituzione;

Visto l'art. 50 comma 5 D.Lgs 267/2000;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile N. 630 del 03.02.2020;

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" e, in particolare, l'art. 3;

Visto il Decreto Legge 02 marzo 2020 n. 9 avente ad oggetto "misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'articolo 35, ove si prevede che: " a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere

adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti di rete fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";

Visto in particolare il DPCM 08 marzo 2020 avente ad oggetto: "ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23/02/2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento, gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19"; dato atto che nel DPCM 08/03/2020 si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: "di vietare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dei territori di cui al presente articolo nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti motivi di salute";

Considerato che è in corso la completa definizione della catena epidemiologica nel contesto piemontese e che non può escludersi il coinvolgimento del territorio comunale in assenza di immediate misure di contenimento;

Preso atto del carattere diffusivo dell'epidemia e del notevole incremento dei casi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità;

Visto il DPCM 4 marzo 2020 -

Vista la precedente ordinanza n. 24 del 06/03/2020;

Visto l'aumento di casi positivi al tampone e degli individui sottoposti a isolamento domiciliare fiduciario per motivi di sanità pubblica;

Vista l'aggravarsi della situazione sanitaria sul territorio comunale;

Ritenuto indispensabile adottare misure più restrittive a salvaguardia e tutela della salute pubblica;

Rilevata pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di necessità ed urgenza di cui all'Art. 50 del D. Lgs 267/2000 che giustificano l'adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio;

Valutate le soluzioni tecniche possibile, nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità;

ORDINA

Ad integrazione delle indicazioni di cui al DPCM 4 marzo 2020, e delle disposizioni precedentemente adottate con ordinanza n. 24 del 06/03/2020:

- 1) Divieto per gli ultra sessantacinquenni di uscire dalla propria abitazione di residenza se non per motivi indispensabili alla normale attività quotidiana, per motivi di salute o per assistere familiari, anziani o bambini o per recarsi in farmacia, o per gli acquisti di alimentari o beni di prima necessità e solo ed esclusivamente per chi non ha la possibilità di usufruire di aiuti da parte di famigliari, amici o consegne domiciliari;
- 2) Chiusura del cimitero comunale;
- 3) Chiusura di parchi, giardini, aree pubbliche, pista ciclabile, aree e percorsi naturali sia nel concentrico che in campagna;
- 4) Riduzione degli orari di apertura degli esercizi commerciali e degli uffici pubblici: gli orari di apertura degli esercizi commerciali saranno i seguenti: DAL LUNEDI' AL SABATO ORE 08:30-12:30 - ORE 15:00-19:00 - DOMENICA E FESTIVI CHIUSI, il giornalaio osserverà il seguente orario: lunedì-venerdì 08:00-12:00 - sabato e domenica 08:30-12:00;
- 5) Divieto delle attività motorie e ricreative sull'intero territorio comunale se non per motivi di salute certificati da medico competente;
- 6) Divieto di uscire con gli animali domestici per chi ha presso la propria abitazione disponibilità di un giardino o di un cortile;
- 7) Possibilità di uscita dalla propria abitazione di residenza solo ed esclusivamente per finalità legate ad acquisti alimentari o beni di prima necessità solo due volte alla settimana e per un solo componente familiare, o per lavoro;
- 8) Limitazione delle corse dei mezzi di trasporto;

DISPONE

Che la presente ordinanza immediatamente esecutiva sia pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, sul sito Istituzionale dello stesso e trasmessa al Prefetto di Torino, al Comando Polizia Locale, al Comando carabinieri di Villafranca Piemonte.

L'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 C.P.

La Polizia Municipale e gli Agenti ed Ufficiali delle altre Forze di Polizia sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3 della L. N. 241/90 si informa che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- Il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio di questo Comune, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni;
- Ricorso amministrativo al Prefetto di Torino nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza.

IL SINDACO (BOTTANO Agostino)

Firmato digitalmente

BOTTANO AGOSTINO